


m. 111056

3. 15

PERJ



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA



Prot. n. 2572/001

Data 23/08/2018

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Accademia di Belle Arti di Carrara (soggetto promotore), di seguito denominata Accademia, con sede in Carrara via Roma, 1, C.F. 82002550455 rappresentata dal Direttore Prof. Luciano Massari

E

il Comune di Reggio Emilia con sede legale in Piazza Prampolini, 1 - 42121 (RE) P.I./ C.F 00145920351 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani, nata a Comano (MS) il 02/09/1965 in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione

Premesso:

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
- che per i tirocini curriculari la principale normativa di riferimento resta quella Statale di cui all'art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo dei soggetti promotori;
- che il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il Comune di Reggio Emilia (soggetto ospitante) si impegna, a fronte della richiesta dell'Accademia riguardante gli stages didattici, ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Il tirocinio sarà svolto, in via prioritaria, da studenti iscritti ai corsi di diploma triennali ed inoltre da coloro che risultano iscritti al corso di diploma quadriennale o che frequentano corsi di diploma di secondo livello, nonché corsi abilitanti.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Art. 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo di cui fa parte integrante, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare scelte professionali.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un referente di stage designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo del progetto di tirocinio e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del referente di stage accademico e del responsabile indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Comune di Reggio Emilia;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a (processi produttivi, prodotti e clienti, acquisiti) durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, (in particolare assenze prolungate / periodi di sospensione dal tirocinio, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ed il completamento del tirocinio nei termini stabiliti) o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini, devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- ad ospitare presso adeguate strutture il tirocinante;
- a trasmettere al Servizio Stage dell'Accademia, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'Accademia ogni eventuale assenza del tirocinante ed interruzione del tirocinio;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

- ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

1. L'Accademia si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili presso il soggetto ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date ed orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a dati, informazioni e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione dell'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dall'Accademia per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

2. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n° 82002550455), nonché per la responsabilità civile derivante dalle attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Art. 6

Il soggetto ospitante al termine del tirocinio, rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, il soggetto ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dal soggetto promotore.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Accademia alcun onere finanziario, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei due contraenti.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei Referenti dell'accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

di gestione dell'accordo. I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 9

Eventuali modifiche alla legge introdotte successivamente alla stipula della presente Convenzione, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1999, n. 144, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L della Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, e nei successivi futuri decreti legislativi, saranno tacitamente recepite nella presente Convenzione fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere, con preavviso di 30 giorni mediante lettera Raccomandata A.R., dalla presente Convenzione quadro.

Carrara, li **10 AGO. 2018**

(firma e timbro per il soggetto promotore)

IL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI CARRARA
(Prof. Luciano MASSARI)




(firma e timbro per il soggetto ospitante
Comune di Reggio Emilia)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa *Batistina Giubbani*)

